

## ACCORDO DI SEGRETEZZA

tra

**Luigi Lavazza S.p.A.**, con sede legale in Torino, Via Bologna 32 (di seguito LAVAZZA)

e

**Università di Foggia**, un ente debitamente organizzato ed esistente secondo le leggi italiane e con sede legale in Via Gramsci, 89/91, Foggia, Italia, (di seguito denominata "UNIFG")

Congiuntamente definite "Parti" ai fini del presente Accordo

### PREMESSO CHE

- A) LAVAZZA produce e commercializza caffè e machine da caffè ed è titolare di alcune informazioni tecniche e commerciali segrete relative a tali prodotti, che sono confidenziali e di sua titolarità;
- B) UNIFG è un'Università, e possiede informazioni tecniche certe e preziose relative al settore del Packaging, nonché conoscenze e know-how, le quali informazioni sono riservate e di proprietà di UNIFG;
- C) le Parti desiderano comunicare tra loro allo scopo di istruire e valutare la fattibilità di un rapporto d'affari tra LAVAZZA, direttamente o tramite le sue Società Collegate, e UNIFG (nello specifico, Prof. Matteo Alessandro Del Nobile e Prof. Amalia Conte) relativo al confezionamento e alla durata di conservazione delle cialde di caffè (di seguito lo "Scopo Autorizzato");
- D) in relazione allo Scopo Autorizzato, potrebbe essere necessario per LAVAZZA e per UNIFG di comunicare alcune Informazioni Riservate, che dovranno essere trattate in modo strettamente confidenziale dall'altra Parte.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente accordo, si conviene:

### **1. DEFINIZIONI**

Nel presente accordo le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito attribuito:

- **Accordo**: significa il presente accordo di segretezza.
- **Consociata**: significa ogni società controllata o controllante, e relative consociate di tale controllante, di ciascuna delle Parti.
- **Contratto Vincolante**: qualunque contratto che le Parti decidano di stipulare sulla base dei risultati dello Scopo Autorizzato.
- **Informazione Riservata**: qualsiasi informazione, dato, conoscenza, ritrovato, brevettato o brevettabile, procedura, metodo, know-how e, in genere, qualsivoglia notizia, di natura tecnica, economica, commerciale, produttiva, organolettica, qualitativa, di marketing o amministrativa, procedura, metodo così come qualsiasi disegno, modello, documento,

diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale, inclusi materiali e campioni, trasmessi da una parte all'altra in forma scritta, verbale, su supporto magnetico o in qualsiasi altra modalità in relazione allo Scopo Autorizzato, o comunque contrassegnato con la dicitura "riservato" o "confidenziale" o identificato come tale dalla Parte che lo trasmette all'altra.

- **Parte Fornitrice:** la Parte che trasmette una propria Informazione Riservata all'altra Parte.
- **Parte Ricevente:** la Parte cui viene trasmessa una Informazione Riservata dell'altra Parte.
- **Scopo Autorizzato:** le verifiche che saranno congiuntamente condotte dalle Parti al fine di valutare la fattibilità della collaborazione di cui al punto c) delle premesse.

## **2. OBBLIGO DI CONFIDENZIALITÀ**

Ciascuna delle Parti riconosce il carattere confidenziale di qualsiasi Informazione Riservata comunicatagli dall'altra Parte in esecuzione dell'Accordo e si impegna a:

- a) non divulgare e/o non comunicare a terzi, né in tutto né in parte, né in forma scritta o orale o grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, qualsiasi Informazione Riservata trasmessagli dall'altra Parte senza il preventivo espresso consenso scritto dell'altra Parte;
- b) non utilizzare, né in tutto né in parte, qualsiasi Informazione Riservata trasmessagli dall'altra Parte, per fini diversi dallo Scopo Autorizzato;
- c) non divulgare e/o comunicare a terzi il fatto che sta collaborando per lo Scopo Autorizzato;
- d) non divulgare e/o comunicare a terzi, né in tutto né in parte, i risultati dello Scopo Autorizzato, indipendentemente dal suo completamento o meno.

## **3. INFORMAZIONI NON CONSIDERATE RISERVATE**

Le Parti si danno reciprocamente atto che, in nessun caso, potranno venire considerate riservate:

- a) le informazioni che siano già di pubblico dominio al momento della loro comunicazione, o che lo diventino successivamente, senza che la Parte Ricevente abbia violato l'Accordo;
- b) le informazioni che al momento della comunicazione siano già conosciute dalla Parte Ricevente, sempre che tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta e la Parte Ricevente possa fornire la prova di essere stata già in possesso di tali informazioni nel momento in cui le venivano rivelate;
- c) le informazioni che al momento della comunicazione siano già conosciute dalla Parte Ricevente, essendole state precedentemente trasmesse da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;
- d) le informazioni elaborate da ciascuna delle Parti in modo del tutto indipendente;
- e) le informazioni che la Parte Ricevente sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità, sempre che in tal caso la Parte Ricevente ne dia immediata notizia scritta alla Parte Fornitrice, affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziali a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio, oppure svincolare l'altra Parte dall'obbligo di riservatezza;

- f) le informazioni la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla Parte Fornitrice.

#### **4. MISURE PER PREVENIRE LA DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE**

Ognuna delle Parti tratterà le Informazioni Riservate dell'altra Parte con la massima riservatezza e come se si trattasse di proprie Informazioni Riservate. A tal fine ognuna delle Parti:

- a) conserverà in maniera appropriata le Informazioni Riservate dell'altra Parte in suo possesso, limitando il numero di soggetti che possano aver accesso a tali Informazioni Riservate ai propri dipendenti direttamente coinvolti nello Scopo Autorizzato, che dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni Riservate e dovranno impegnarsi nei confronti dei rispettivi datori di lavoro a rispettare essi stessi gli obblighi di segretezza qui previsti;
- b) si asterrà dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsivoglia forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Riservate trasmesse dall'altra Parte, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentirne la circolazione tra quei propri dipendenti coinvolti nello Scopo Autorizzato.

#### **5. DURATA DEL PRESENTE ACCORDO**

Il presente accordo avrà durata di 2 (due) anni, con decorrenza dalla sottoscrizione dell'Accordo, fermo restando che:

- a) le obbligazioni relative alle Informazioni Riservate di cui al precedente articolo 2 rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni;
- b) salvo che le Parti stipulino un Contratto Vincolante che contenga adeguate previsioni relative alle Informazioni Riservate, al termine dell'Accordo la Parte Fornitrice avrà il diritto di chiedere alla Parte Ricevente la restituzione o la distruzione di tutta la documentazione relativa alle Informazioni Riservate. La Parte Ricevente si impegna fin da ora a non trattenere copia, sotto qualsiasi forma, di tale documentazione.

#### **6. ESCLUSIONE DI DIRITTI DI LICENZA O GARANZIE**

Ciascuna delle Parti riconosce che il presente Accordo non comporta la concessione una licenza d'uso delle Informazioni Riservate fornite dall'altra Parte, salvo per quanto espressamente previsto dall'Accordo stesso. Le Parti riconoscono che il presente Accordo non comporta in alcun modo il riconoscimento di alcuna assicurazione o garanzia in relazione all'accuratezza o completezza delle Informazioni Riservate trasmesse da una Parte all'altra.

#### **7. COMPLETEZZA DELL'ACCORDO**

Il presente accordo annulla e sostituisce qualsivoglia pattuizione o accordo precedentemente intercorso tra le Parti in merito a quanto qui previsto.

#### **8. CONTROVERSIE**

Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse derivare dal presente accordo sarà esclusivamente il Foro di Torino.

Letto, confermato, sottoscritto.

**UNIFG**

**LUIGI LAVAZZA S.p.A.**

Firma: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Titolo: \_\_\_\_\_

Data e Luogo: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Titolo: \_\_\_\_\_

Data e Luogo: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_